

Copia per la consultazione

**COMUNE DI MUGGIO'**  
**Provincia di Milano**

**REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA' DEI  
REDDITI DEI CONSIGLIERI COMUNALI E  
DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E  
DIRETTIVE**

Approvato con atto C.C. n. 123 del 13.10.1995

In vigore dal 24.11.1995

**COMUNE DI MUGGIO'**  
**Provincia di Milano**

**REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA' DEI  
REDDITI DEI CONSIGLIERI COMUNALI E  
DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E  
DIRETTIVE**

**SOMMARIO**

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

Articolo 2 - Adempimenti dei consiglieri all'atto dell'assunzione alla carica

Articolo 3 - Adempimenti annuali durante la carica

Articolo 4 - Adempimenti successivi alla cessazione della carica

Articolo 5 - Invito ad adempiere. Provvedimenti del Consiglio

Articolo 6 - Obblighi dei titolari di cariche direttive conferite dal Consiglio

Articolo 7 - Forme di pubblicità e diritto all'informazione degli elettori

Articolo 8 - Norme di prima applicazione

**Art. 1**  
**Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento viene emanato in ossequio alle previsioni di cui all'art. 5, comma 10 dello statuto comunale e disciplina le forme di pubblicità dei redditi dei consiglieri comunali, degli amministratori e dei titolari di cariche elettive di cui al successivo art. 6.

**Art. 2**  
**Adempimenti dei consiglieri all'atto dell'assunzione alla carica**

I consiglieri, entro tre mesi dalla convalida di cui all'articolo 75 del D.P.R. 16.05.1960, n. 570, depositano presso la Segreteria Generale del Comune:

1. copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
2. un curriculum dal quale risulti la posizione professionale e/o di lavoro ricoperta;
3. e, ove lo ritengano, ogni altro dato o informazione che gli stessi intendano esprimere in ordine alla propria posizione reddituale, nonché a quella del coniuge non separato e dei figli conviventi, ove questi ultimi vi consentano.

Il consigliere che, nel corso dell'anno precedente non ha posseduto redditi, ovvero che non è tenuto per legge alla presentazione della dichiarazione dei redditi, in luogo della stessa depositerà una dichiarazione sottoscritta dalla quale risulti la mancanza di redditi o la non assoggettabilità degli stessi alla prescritta dichiarazione annuale.

**Art. 3**  
**Adempimenti annuali durante la carica**

Il consigliere, per ciascuno degli anni di permanenza in carica, entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, deposita presso la Segreteria Generale una copia della dichiarazione dei redditi come previsto al punto 1) dell'articolo precedente, nonché le informazioni contenute ai punti 2) e 3) dello stesso articolo.

Anche per gli adempimenti annuali trova applicazione il disposto di cui al comma 1 dell'art. 2.

**Art. 4**  
**Adempimenti successivi alla cessazione della carica**

Il Consigliere, cessato dalla carica, per scadenza del mandato o per qualsiasi altra causa, deposita, entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche secondo le modalità previste al precedente art. 1.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nel caso di rielezione, senza interruzione, del consigliere cessato dalla carica per il rinnovo del Consiglio.

**Art. 5**  
**Invito ad adempiere. Provvedimenti del Consiglio**

Decorsi i termini previsti dai precedenti articoli 2 e 3 il Presidente del Consiglio invita il consigliere inadempiente ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento dell'invito stesso, da notificare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Se il consigliere invitato non adempie nei termini di cui al precedente comma, il Presidente del Consiglio iscriverà fra gli oggetti all'ordine del giorno della prima riunione consiliare l'argomento, ai fini dei provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale.

Il consigliere invitato ai sensi di cui ai commi precedenti ha diritto di presentare le debite spiegazioni, sia oralmente che per iscritto al Consiglio chiamato a deliberare in merito.

Al consigliere cessato dalla carica, che non abbia adempiuto agli obblighi di cui al precedente art. 4, sono applicabili i provvedimenti previsti nel presente articolo, previo invito e con facoltà di presentare le proprie giustificazioni per iscritto.

Il Consiglio Comunale, sentite le giustificazioni addotte dal consigliere interessato, potrà deliberare di assegnare allo stesso un ulteriore termine di quindici giorni per adempiere agli obblighi previsti dal presente regolamento, ovvero potrà infliggere il provvedimento della "censura".

Della censura inflitta sarà fatta menzione nel processo verbale della seduta che sarà trasmesso, a cura del Sindaco, al competente Ufficio Distrettuale delle II.DD. e ne sarà data notizia mediante apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio del Comune.

La censura può comportare la decadenza del consigliere inadempiente dagli incarichi assunti in commissioni comunali consiliari, permanenti o speciali, ovvero in quelli affidati dal Consiglio Comunale, dalla Giunta Comunale e dal Sindaco. La decadenza verrà pronunciata con apposito atto del soggetto competente alla nomina.

## **Art. 6**

### **Obblighi dei titolari di cariche direttive conferite dal Consiglio**

Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 si applicano:

1. ai componenti la Giunta Comunale;
2. ai soggetti eletti o nominati dal Consiglio Comunale, dalla Giunta Comunale o dal Sindaco per ricoprire incarichi politico amministrativi presso:
  - a) aziende speciali del Comune;
  - b) istituzioni;
  - c) organi consortili;
  - d) enti pubblici;
  - e) organi amministrativi di società di capitale di cui il Comune detiene azioni o quote di partecipazione;
  - f) istituti privati al cui funzionamento concorra il Comune, esclusivamente o in concorso con altri enti pubblici;
3. ai Direttori delle aziende speciali di cui al R.D. 15.10.1925, n. 2578 e al D.P.R. 04.10.1986, n. 902.

Copia della diffida di cui all'art. 5 indirizzata ai soggetti indicati nel primo comma, è pubblicata nell'albo comunale, per quindici giorni, a cura del Segretario Generale.

Ai soggetti indicati ai numeri 1, 2 e 3 si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 salvo che per le giustificazioni sulla inadempienza, che dovranno essere presentate per iscritto, almeno cinque giorni prima della riunione del Consiglio, convocato per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Per i soggetti indicati al numero 3, la irrogazione della censura prevista all'art. 5, comporta anche l'applicazione delle sanzioni disciplinari secondo le modalità stabilite dai rispettivi ordinamenti.

## **Art. 7**

### **Forme di pubblicità e diritto all'informazione degli elettori**

Trascorsi i termini di cui agli articoli 2, 3 e 4 il Segretario Generale provvederà a dare notizia, mediante apposito avviso da pubblicare all'albo pretorio comunale, dell'avvenuto deposito in Segreteria Generale, delle dichiarazioni prodotte, informando anche sulle modalità per l'esercizio del diritto di visione.

Le dichiarazioni presentate ai sensi del presente regolamento restano depositate per tutto l'anno, sino alla presentazione delle nuove dichiarazioni annuali.

Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune hanno diritto di visionare le suddette dichiarazioni presentando apposita richiesta scritta alla Segreteria Generale del Comune.

### **Art. 8**

#### **Norme di prima applicazione**

Entro tre mesi dalla esecutività del presente Regolamento i Consiglieri in carica ed i soggetti indicati all'art. 6 sono tenuti a provvedere agli adempimenti di cui all'art. 2.